REGOLAMENTO (CEE) N. 2195/85 DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca, salati, delle sottovoci ex 03.02 A I b) e ex 03.02 A II a) della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in prticolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per i merluzzi interi o decapitati, salati, e i filetti di merluzzi, salati, delle sottovoci ex 03.02 A I b) e ex 03.02 A II a) della tariffa doganale comune, la Comunità ha assunto l'impegno di aprire contingenti tariffari comunitari annuali a dazio zero, nei limiti rispettivi, per il 1985, di 4 000 e 2 500 tonnellate ; che detto obbligo era soddisfatto, in questi ultimi mesi, dalla sospensione totale del dazio della tariffa doganale comune, prevista dal regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1] ; che tuttavia questa sospensione termina il 1° luglio 1985 a norma del regolamento (CEE) n. 3655/84 [2], che modifica il regolamento summenzionato ; che è opportuno differire l'apertura di detti contingenti tariffari al 1° settembre 1985 ; che il beneficio del primo di questi è previsto per i pesci della specie « gadus morhua » ; che è opportuno pertanto aprire il 1° settembre 1985, e per il resto dell'anno in corso, i contingenti tariffari in questione e ripartirli tra gli stati membri ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 64 dell'atto di adesione del 1979, la Repubblica ellenica è tenuta, per il prodotto in questione, ad applicare integralmente il dazio della tariffa doganale comune dal 1° gennaio 1981 ; che, pertanto, è necessario coprire, col beneficio del contingente tariffario in questione, il fabbisogno di detto stato membro nel corso del periodo contingentale ;

considerando che è necessario garantire a tutti gli importatori, in particolare, condizioni uguali e continue di accesso a tale contingente e l'applicazione continua a tutte le importazioni del tasso previsto per il suddetto contingente fino al suo esaurimento ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli stati membri, consente di rispettare la natura comunitaria di tale contingente riguardo ai principi enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente ai fabbisogni calcolati, da una parte, secondo i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi durante un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altra, secondo le prospettive economiche per l'anno contingentale considerato ;

considerando tuttavia che i prodotti considerati non sono specificati tal quali nelle nomenclature statistiche ; che pertanto non è stato ancora possibile raccogliere dati statistici sufficientemente precisi e rappresentativi ; che, di conseguenza è opportuno prendere in considerazione i dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi che non beneficiano di una preferenza tariffaria, di merluzzi e filetti di merluzzi, qualunque sia la loro specie, la loro presentazione e il modo di conservarli ; che, su questa base, la percentuale di partecipazione iniziale ai volumi contingentali può essere stabilita come segue :

	ex 03.02 A I b)	ex 03.02 A II a)
Benelux	1,64	0,02
Danimarca	1,69	0,08
R.f. di Germania	2,89	0,09
Grecia	16,73	1,02
Francia	29,02	4,15
Irlanda	0,01	0,01
Italia	46,47	94,62
Regno Unito	1,57	0,01 ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni di questi pesci, occorre suddividere in due parti il volume contingentale, ripartendo la prima tra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori è opportuno fissare la prima parte del contingente ad un livello elevato che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingentale ;

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.

considerando che le quote iniziali possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua quota iniziale effettui il prelievo di una quota supplementare dalla riserva ; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni stato membro quando ciascuna della sue quote supplementari sia quasi totalmente utilizzata e ciò finché la consistenza della riserva lo permetta ; che le quote iniziali e supplementari devono essere valide fino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione e che quest'ultima deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale in uno stato membro si rende disponibile una forte rimanenza della quota, tale stato deve riversarne una percentuale considerevole nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suo membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 1985, sono aperti contingenti tariffari comunitari per i prodotti seguenti nei limiti indicati di fronte a ciascuno di essi :

(tonnellate)

Numera della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
ex 03.02 A I b)	Merluzzi delle specie « gadus morhua », interi o decapitati, salati	4 000
ex 03.02 A II a)	Filetti di merluzzi, salati	2 500

2. Nei limiti del contingente tariffario in questione il dazio della tariffa doganale comune è sospeso.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono suddivisi in due parti.

2. La prima parte, rispettivamente di 3 200 e 2 000 tonnellate, viene suddivisa fra gli stati membri ; le quote, espresse in tonnellate, che, salvo quanto disposto dall'articolo 5, sono valide dal 1° settembre al 31 dicembre 1985, ammontano a :

(tonnellate)

	ex 03.02 A I b)	ex 03.02 A II a)
Benelux	52	1
Danimarca	54	2
R.f. di Germania	92	2
Grecia	535	20
Francia	929	83
Irlanda	1	1
Italia	1 487	1 890
Regno Unito	50	1

3. La seconda parte, rispettivamente di 800 e 500 tonnellate, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno stato membro, quale è fissata dall'articolo 2, paragrafo 2, ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5, è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, dopo aver esaurito la quota iniziale, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la seconda quota, esso procede immediatamente, alle condizioni di cui al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

3. Se, dopo aver esaurito la seconda quota, uno stato membro ha utilizzato in ragione del 90 % o più anche la terza quota, esso procede immediatamente, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota pari alla terza.

Questo procedimento si applica fino a esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuno stato membro può procedere al prelievo di quote inferiori a quelle stabilite da detti paragrafi se vi è ragione di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite ed informa la Commissione dei motivi che lo hanno indotto ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote supplementari prelevate ai sensi dell'articolo 3 sono valide fino al 31 dicembre 1985.

Articolo 5

Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° novembre 1985, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, al 15 ottobre 1985, ecceda il 20 % del volume iniziale. Essi possono trasferire una quantità maggiore se vi è ragione di ritenere che essa rischi di non essere utilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 1° novembre 1985, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 ottobre 1985 incluso e imputabile al contingente comunitario nonché, se del caso, la frazione della loro quota iniziale che essi trasferiscono alla riserva.

Articolo 6

La Commissione calcola il quantitativo delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e, non appena ricevute le notifiche, informa ciascuno di essi in merito al grado di esaurimento della riserva.

Essa informa inoltre gli stati membri, entro il 5 novembre 1985, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al quantitativo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote supplementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla propria parte cumulato del contingente comunitario.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in questione il libero accesso alle quote ad essi assegnate.

3. Gli stati membri procedono all'imputazione sulle loro quote delle importazioni del prodotto in questione man mano che tale prodotto è presentato in dogana accompagnato da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento della quote degli stati membri è determinato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 8

Su richiesta della Commissione, gli stati membri l'informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservato il presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 luglio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. POOS